



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

**PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE  
(P.R.A.E.)**

*DIRETTIVA PER LE CAVE DI PRESTITO*

(articolo 6, comma 2, lettera e) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71)

## Art. 1

### Definizioni e finalità

1. La presente direttiva disciplina le procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per l'approvvigionamento delle materie prime minerali di 2° categoria ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, necessarie per la realizzazione di opere pubbliche.
2. Le opere pubbliche di cui alla presente direttiva sono quelle:
  - a) di interesse statale localizzate:
    - 1) ai sensi dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 modificato ed integrato con il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
    - 2) ai sensi dell'articolo 25 della Legge 17 maggio 1985 n.210;
    - 3) a seguito di intese ed accordi di programma Stato – Regione;
  - b) di interesse regionale realizzate:
    - 1) direttamente dalla Regione;
    - 2) attraverso l'attribuzione di competenze agli enti locali territoriali;
  - c) approvate a seguito di calamità naturali.
3. Le attività estrattive di cui al precedente comma 1 sono sinteticamente indicate "cave di prestito".
4. L'autorizzazione all'esercizio delle cave di prestito è subordinata:
  - a) all'impossibilità della riutilizzazione in loco dei quantitativi di materiale estratto durante gli scavi, in quanto non idoneo od insufficiente secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 della "direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta";
  - b) all'impossibilità di riutilizzare materiale di risulta proveniente da altre opere realizzate dallo stesso ente appaltante, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3 della "direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta";
  - c) all'inapplicabilità della "direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia";
  - d) alla non possibilità di utilizzare materiale in commercio, in riferimento a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera c).
5. L'autorizzazione all'esercizio delle cave di prestito è soggetta alle procedure di cui alla presente direttiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

## **Art. 2**

### Campo di applicazione

1. L'esercizio dell'attività estrattiva per materiali di cava di prestito è vietato nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.
2. Alle cave di prestito si applicano le prescrizioni di base di cui alla lettera c), dell'articolo 3 delle N.T.A. del P.P.A.R. fatta eccezione per:
  - a) gli ambiti di tutela dei crinali di seconda e terza classe (articolo 30 delle N.T.A. del P.P.A.R.);
  - b) le prescrizioni previste per i versanti (articolo 31 delle N.T.A. del P.P.A.R.).
3. L'apertura di cave di prestito sia prevista all'interno dei bacini estrattivi individuati dal PPAE Provinciale

## **Art. 3**

### Relazione per l'individuazione dei siti di cava di prestito

1. Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva in cava di prestito, il progetto dell'opera pubblica deve:
  - a) indicare le quantità dei materiali di risulta, le proprietà e le caratteristiche merceologiche di detti materiali ed un piano per la loro riutilizzazione in loco. I "materiali di risulta" e la "riutilizzazione in loco" sono definiti nell'articolo 1, comma 1 della "direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta";
  - b) contenere un'analisi di fattibilità per la "riutilizzazione non in loco" di materiali di residui derivanti dalla realizzazione di altre opere pubbliche e per l'utilizzazione di macinati edili;
  - c) esaminare la fattibilità tecnica ed economica per l'utilizzazione di materiale di cava proveniente da attività estrattive in esercizio.
  - d) Individuare le aree di deposito temporaneo di materiali da riutilizzare per l'opera pubblica.
2. Nell'ambito del procedimento autorizzativo previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in materia ambientale, qualora non siano sufficienti le quantità di materiali di cui al precedente comma 1, il progetto definitivo dell'opera pubblica può individuare uno o più siti alternativi di cave di prestito; per ciascuno di essi occorre valutare la fattibilità tecnico – economica corredando la valutazione con una cartografia con indicati i siti di cava proposti e quelli esistenti in rapporto all'opera pubblica, una relazione sulle previsioni di scavo, una cartografia con le aree di divieto dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71 e con le aree di vincolo della legislazione vigente in materia ambientale, planimetrie e sezioni redatte alla scala non inferiore a 1: 5.000 per la valutazione preliminare dei siti proposti.

**Art. 4**

Progetto di coltivazione

1. La richiesta di autorizzazione per l'attività estrattiva in cava di prestito, di norma deve essere inoltrata dal soggetto appaltante l'opera pubblica o, in alternativa – su delega del medesimo soggetto appaltante - dal soggetto che esegue l'opera; il progetto di coltivazione deve essere redatto in coerenza con le previsioni di estrazione contenute nel progetto definitivo dell'opera pubblica.
2. Il progetto di coltivazione deve allegare gli elaborati indicati all'articolo 5, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), o), q) della "direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave" prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera d) della L.R. n. 71/1997 così come sostituito dall'articolo 2, comma 2 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 33, inoltre il progetto deve allegare i seguenti elaborati specifici:
  - a) relazioni allegate al progetto dell'opera pubblica di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
  - b) corografie delle zone interessate dalla cava di prestito in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi d'identificazione delle tavole IGM dalle quali risultino i rapporti tra l'Opera Pubblica, la cava di prestito e le eventuali cave circostanti;
  - c) relazione economica e finanziaria, con analisi di dettaglio delle caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile occorrente per l'opera pubblica da realizzarsi, dei livelli produttivi del grezzo e del mercantile, delle immobilizzazioni finanziarie per impianti; la relazione economico-finanziaria deve essere finalizzata a documentare l'efficacia ed efficienza dell'intervento proposto e il beneficio derivante per il soggetto appaltante.
3. Il materiale scavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica, in alcun caso e per nessun motivo i materiali scavati possono essere commercializzati.
4. Il materiale scavato che non è idoneo ad essere utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica deve essere impiegato per le operazioni di sistemazione finale dell'opera pubblica e delle ulteriori opere ad essa connesse nonché per le operazioni di recupero della cava di prestito; nei casi in cui le caratteristiche dei materiali compresi nel presente comma sono tali da non renderlo utilizzabile nell'ambito dell'opera o della cava di prestito, il progetto deve prevederne la diversa utilizzazione esclusivamente per Opere Pubbliche dello stesso soggetto appaltante, purché localizzate all'interno del territorio regionale.
5. Il materiale di scarto (fine ed ultra fine) derivante dai processi di valorizzazione dei materiali di cava di prestito, contenenti un elevato quantitativo di acqua, devono essere depositati in bacini per sterili opportunamente dimensionati.

### **Art. 5**

#### Autorizzazione ai permessi di ricerca

1. La richiesta d'autorizzazione è presentata al Comune competente per territorio dal soggetto appaltante o, qualora delegato, dall'esecutore dell'opera.
2. Le procedure di richiesta e di rilascio dei permessi di ricerca sono quelle indicate nell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 della L.R 1 dicembre 1997, n. 71, ed inoltre:
  - a) la richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, è rivolta al Comune e deve indicare le motivazioni a supporto della richiesta;
  - b) il Comune rilascia il permesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda;
  - c) è fatto obbligo al soggetto titolare del permesso di risarcire ai privati interessati gli eventuali danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente che per lucro cessante.

### **Art. 6**

#### Richiesta di autorizzazione alla coltivazione

1. La richiesta d'autorizzazione è presentata alla Regione dal soggetto appaltante o, qualora delegato, dall'esecutore dell'opera o dal concessionario e contiene, oltre ai documenti di cui all'articolo 12, comma 3, lettere g, h, i, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71, anche:
  - a) una relazione sulle finalità e sui motivi che hanno richiesto l'attivazione della cava di prestito;
  - b) il progetto di coltivazione redatto secondo l'articolo 4 della presente direttiva;
  - c) la ricevuta di pagamento sia alla Regione che al Comune di lire 1.500.000 per le spese di istruttoria;
  - d) la dimostrazione dell'intervenuto risarcimento qualora siano stati causati danni a seguito delle operazioni di ricerca.
2. Il richiedente trasmette contestualmente al Comune competente per territorio, il progetto di coltivazione della cava di prestito. Il Comune trasmette alla Regione il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

### **Art. 7**

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito

1. Il responsabile del procedimento regionale comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione e ne dà pubblicità mediante la pubblicazione sul B.U.R. e notifica ai proprietari interessati, l'avvio del procedimento indicando i lavori che si intendono effettuare e l'indennità offerta.
2. Il responsabile del procedimento richiede, per una sola volta, l'integrazione della documentazione mancante, interrompendo i tempi dell'istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. trasmette il progetto, corredato dell'istruttoria della struttura di cui all'articolo 22 della L.R. 71/1997, al Comitato regionale per il territorio. Il CRT è tenuto ad esprimere il parere sul progetto entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto, tenendo conto delle osservazioni pervenute.
4. La Giunta Regionale, sulla base del parere del CRT, rilascia l'autorizzazione all'apertura della cava, dichiara la compatibilità paesistico ambientale, ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle NTA del PPAR e rilascia l'autorizzazione paesistica, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.
- 4 bis. La Regione da immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'Ambiente nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 4, articolo 151, del D. Lgs n. 490/1999.
5. La durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non può avere durata superiore all'ultimazione dell'opera pubblica, per cui la cava è stata autorizzata. Entro i successivi 6 mesi dovrà essere conclusa la ricomposizione ambientale della cava di prestito.
6. L'inizio dei lavori di escavazione è subordinato all'attivazione di idonea garanzia fideiussoria a favore della comune per le opere di ricomposizione ambientale da realizzarsi al termine della coltivazione in caso di inadempienza del soggetto autorizzato come stabilito dall'articolo 17, comma 4 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.
7. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al versamento del contributo di cui all'articolo 17 della L.R. n.71/1997.
8. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto a quanto previsto dall'articolo 23 della L.R. n.71/1997 così come modificato dall'articolo 5 della L.R. n.33/1999.

## **Art. 8**

### Normativa di riferimento

1. Le cave di prestito dovranno essere esercite secondo la "direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale,

per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave", di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) della L.R. n.71/1997 così come modificato dall'articolo 2, comma 2 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 33.